

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SOGGETTI IN EMERGENZA ABITATIVA

Durata 1/06/2018 – 31/03/2021

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata e decorrenza dell'affidamento
- Art. 3 - Importo a base di gara e valore dell'appalto
- Art. 4 - Requisiti per l'ammissione alla gara
- Art. 5 - Modalità di affidamento del servizio
- Art. 6 - Criteri di valutazione
- Art. 7 - Cauzione provvisoria
- Art. 8 - Cauzione definitiva
- Art. 9 - Obblighi dell'aggiudicatario
- Art. 10 - Sicurezza
- Art. 11 - Corrispettivi, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 12 - Verifiche e controlli
- Art. 13 - Obblighi assicurativi
- Art. 14 - Obblighi di comportamento del personale
- Art. 15 - Risoluzione del contratto
- Art. 16 - Avvertenze – recesso dal contratto
- Art. 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 18 - Spese contrattuali
- Art. 19 - Subappalto
- Art. 20 - Controversie
- Art. 21 - Interpretazione del contratto e norme di rinvio
- Art. 22 - Tutela dei dati personali
- Art. 23 - Dirigente responsabile del procedimento

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di accoglienza per soggetti in condizione di emergenza abitativa, segnalati dall'Ufficio Casa del Comune di Pinerolo.

Al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, il presente appalto è stato suddiviso in due lotti distinti di seguito specificati.

LOTTO 1 - Servizio di accoglienza per nuclei familiari e/o donne in emergenza abitativa

LOTTO 2 - Servizio di accoglienza per uomini in emergenza abitativa

Il servizio di accoglienza per entrambi i lotti, prevede le seguenti caratteristiche:

- la messa a disposizione di una struttura nel Comune di Pinerolo o in uno dei Comuni limitrofi, con disponibilità minima di n. 15 posti letto, dotata di spazi comuni attrezzati, quali: cucina, servizi igienici e lavanderia;
- la fornitura di: biancheria per il letto e stoviglie per la cucina;
- la gestione, vigilanza e supervisione della struttura, mediante la presenza di un coordinatore per almeno 20 ore settimanali, rispetto:
 - a) ai flussi sia in entrata che in uscita, secondo modalità e tempistiche definite in accordo con il Comune di Pinerolo
 - b) all'applicazione delle regole per la gestione e il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione

Ogni impresa, non potrà aggiudicarsi più di un lotto e pertanto qualora un'impresa presentasse offerta su più di un lotto e risultasse aggiudicataria di uno di questi, le ulteriori offerte non verranno aperte.

ART. 2 - Durata e decorrenza dell'affidamento

L'affidamento avrà decorrenza dal 1° giugno 2018 al 31 marzo 2021.

Il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, potrà essere prorogato, alle stesse condizioni contrattuali, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ovvero per altre circostanze speciali, non prevedibili all'atto della sua sottoscrizione, secondo la normativa vigente al momento dell'approvazione della proroga. Il pagamento sarà commisurato al periodo di svolgimento del servizio, in misura proporzionale al costo di aggiudicazione del presente appalto.

L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto in scadenza, nessuna esclusa. Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione.

ART. 3 - Importo a base di gara e valore dell'appalto

L'importo globale dell'appalto relativo al servizio in oggetto è pari ad Euro 221.675,71 esclusa IVA, Euro 232.759,50 IVA inclusa, suddiviso così come segue:

LOTTO 1: euro 110.837,85 a base di gara (euro 116.379,75 IVA inclusa)

LOTTO 2: euro 110.837,85 a base di gara (euro 116.379,75 IVA inclusa)

Gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenza, per entrambi i lotti sono pari a zero.

Il costo relativo alla manodopera per ciascun lotto, è determinato dalla Stazione Appaltante in euro 26.837,00. Tale costo è stato determinato moltiplicando il costo orario di un operatore inquadrato al livello D1 del CCNL Cooperative Sociali settore socio-sanitarioassistenziale-educativo, (costo definito in base alla Tabella Ministeriale - Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV del 17/09/2013) per un monte ore settimanale pari a 20 ore.

ART. 4 - Requisiti per l'ammissione alla gara

Potranno partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA per prestazione di servizi coerenti con quelli oggetto della gara;
- (per le cooperative o consorzi di cooperative): iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.204;
- essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008;
- per quel che concerne la capacità economico finanziaria: avere un fatturato annuo globale realizzato dall'impresa relativamente al triennio precedente a quello di pubblicazione del bando (anni 2015-2016 e 2017) almeno pari al valore di ciascun lotto;
- in merito alla capacità tecnica: avere svolto nel triennio precedente a quello di pubblicazione del presente bando (anni 2015-2016 e 2017) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore di enti pubblici e/o soggetti privati;
- non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;

ART. 5 - Modalità di affidamento del servizio

Affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 con il criterio di cui all'art. 95 del predetto decreto legislativo – offerta economicamente più vantaggiosa.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione qualora il servizio offerto non sia ritenuto idoneo o qualora si ritenga che i concorrenti non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità.

ART. 6 - Criteri di valutazione

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai seguenti elementi di valutazione:

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA

Relazione illustrante i profili organizzativi e gestionali del servizio, con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione secondo quanto sotto riportato. La relazione, dovrà essere armonica e coerente con quanto richiesto dal capitolato speciale d'onere ed essere articolata secondo la griglia di valutazione, in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso.

Le componenti tecnico-qualitative dell'offerta (punteggio massimo di 70/100) sono individuate nei seguenti elementi, ai quali sono attribuiti i rispettivi punteggi massimi in base ai criteri di valutazione rispettivamente precisati:

Elementi	Punteggio
A) Modalità organizzative dell'impresa per lo svolgimento dei servizi oggetto della gara	10
B) Progetto di gestione dei servizi	50
C) Migliorie	10

A) Criteri di valutazione delle modalità organizzative dell'impresa per lo svolgimento dei servizi oggetto della gara (max 10 punti)

A.1 Strumenti di controllo interno che si intendono adottare per verificare, valutare ed assicurare efficienza ed efficacia del servizio	Max 10 punti
--	--------------

B) Criteri di valutazione dei progetti di gestione dei servizi (max 50 punti)

B.1 Progetto organizzativo con particolare riferimento ai servizi oggetto dell'appalto. Verrà valutata l'organizzazione dei servizi, il programma delle attività, indicare in questo punto anche eventuali incontri di rete.	Max 40 punti
B.2 Coordinamento con particolare riferimento ai servizi oggetto dell'appalto. Per ogni servizio indicare: modalità, finalità e ore di coordinamento garantite. Dettagliare in questo punto anche l'organizzazione del lavoro di equipe.	Max 10 punti

C) Migliorie (Max 10 punti)

C.1 <u>Proposte migliorative</u> con indicazione dettagliata, degli aspetti qualificanti, delle modalità e dei tempi di realizzazione. In particolare verranno valutate le migliorie in grado di consentire all'Amministrazione Comunale di conseguire vantaggi sociali e/o economici e che l'Impresa si impegna ad attuare senza oneri ulteriori per il Comune, i servizi migliorativi proposti devono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato in modo che la Commissione possa disporre di tutti gli elementi (eventualmente anche economici) necessari per accertarne la concretezza, l'utilità e il grado di realizzabilità. Verranno valutati positivamente eventuali posti letto aggiuntivi rispetto alla richiesta posta a base di gara, nonché la disponibilità ad attuare adeguamenti rispetto alla presenza delle barriere architettoniche nella struttura proposta.	Max 10 punti
---	--------------

Il punteggio complessivo verrà attribuito da un'apposita commissione. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$VQ(a) = (PA1 * CaA1) + (PB1 * CaB1) + (PB2 * CaB2) + (PC1 * CaC1)$$

dove

- VQ(a) = valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa del concorrente (a);
- PA1, PB1, PB2, PC1 indicano il punteggio attribuito rispettivamente all'elemento : A1, B1, B2, C1
- CaA1, CaB1, CaB2, e CaC1 indicano i coefficienti variabili tra zero ed uno della prestazione dell'offerta del concorrente (a) rispetto agli elementi A1, B1, B2 e C1.

I coefficienti Ca saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente griglia di valori:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Mediocre	0,5
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0,3
Totalmente insufficiente	0,2
Completamente negativo	0,1
Inaccettabile	0

Il coefficiente risultante dalla media sarà determinato troncando il risultato alla terza cifra decimale senza arrotondamenti.

Qualora una ditta concorrente non raggiunga almeno il 60% del punteggio complessivo riservato all'offerta tecnica (almeno 42 punti), non si procederà all'apertura dell'offerta economica, escludendo pertanto lo stesso concorrente dal procedimento di aggiudicazione, ritenendo insufficiente la proposta gestionale presentata.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La componente economica dell'offerta è riassunta nel prezzo del servizio complessivamente definito in ribasso rispetto alla base d'asta individuata in Euro euro 110.837,85 a base di gara per ciascun lotto (corrispondente al valore stimato dell'appalto) e ad essa è attribuita una valutazione massima di 30 punti.

La valutazione delle offerte economiche è effettuata con l'attribuzione del punteggio massimo (30 punti) all'offerta più bassa (riferita al prezzo complessivo del servizio) che costituirà parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{offerta più bassa} \times 30}{\text{offerta presentata}}$$

La soglia di anomalia verrà individuata ai sensi del comma 3 dell'ad 97 del D.Lgs 5012016

ART. 7 - Cauzione provvisoria

Il concorrente dovrà disporre di una "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 nelle forme dallo stesso previste.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata entro 30 giorni dalla divenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 8 - Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà disporre una "garanzia definitiva" costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e degli obblighi dell'aggiudicatario e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

ART. 9 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, dovrà :

- comunicare le generalità dell'operatore che svolgerà le mansioni di coordinatore;
- richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantengono un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta del Comune di Pinerolo.

Il Comune di Pinerolo si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le parti. Qualora le giustificazioni non siano ritenute attendibili e sufficienti a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale.

Ogni variazione del personale dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale stesso sia avviato all'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario:

- è tenuto ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'attività oggetto del contratto, condizioni normative e retributive **non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge l'attività, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato per la categoria stessa;**

- è altresì obbligato ad applicare nei confronti di tutti gli addetti impiegati nelle attività in oggetto tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. Il mancato versamento dei contributi costituisce grave inadempimento contrattuale che può dare luogo alla risoluzione del contratto.

Il Comune è dunque esonerato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata;

- è unico responsabile dell'esecuzione della prestazione in conformità delle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero danni materiali a cose o persone, imputabili all'aggiudicatario, lo stesso dovrà provvedere al risarcimento del danno;

- è tenuto a redigere il Documento inerente la valutazione dei rischi relativi al servizio oggetto dell'appalto (D.V.R.) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 nonché a svolgere tutte le prestazioni, anche qui non puntualmente descritte, connesse all'obbligo e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta;

- è tenuto a dotare il personale di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- su richiesta del committente, dovrà esibire o consegnare copia del libro matricola, libro paga, libro presenze e registro infortuni e copia del Regolamento interno;

- è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni e dei luoghi di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da ogni

responsabilità; dovrà inoltre comunicare, all'avvio del servizio, alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile della sicurezza (R.S.P.P.);

- è tenuto ad informare e aggiornare il proprio personale ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
- è tenuto a svolgere correttamente il servizio affidato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nazionali e regionali;
- è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento delle prestazioni con altro personale di pari qualifica professionale; in caso di mancata sostituzione, l'aggiudicatario è ritenuto direttamente responsabile della sicurezza degli utenti.

L'affidatario si impegna:

- a mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da eventuali richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati; pertanto sarà direttamente responsabile dei danni che dovessero essere arrecati dal proprio personale a persone o cose sia dell'Amministrazione sia di terzi. L'aggiudicatario dovrà quindi adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto;
- a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dall'inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- a rispettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013 e.s.m.i. e dal codice di comportamento del Comune di Pinerolo.

ART. 10 - Sicurezza

L'aggiudicatario, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

- è tenuto a predisporre, nei luoghi in cui viene svolto il servizio, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- esonera, a tal fine, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità;
- è tenuto ad informare e aggiornare il proprio personale ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro; deve provvedere a determinare tutti i possibili rischi dei propri lavoratori e ad adottare tutte le relative misure di prevenzione;

ART. 11 - Corrispettivi, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del servizio sarà effettuato sulla scorta delle fatture emesse con cadenza mensile dall'aggiudicatario. Le fatture verranno pagate entro 30 giorni dalla data del ricevimento quale risultante dalla data di registrazione al protocollo dell'ente. Nella fattura dovranno essere indicati, oltre al mese di riferimento, tutti i dati utili alla sua liquidazione e pertanto: il C.I.G., il riferimento alla determinazione dirigenziale di affidamento o il numero del contratto stipulato tra le parti, il numero dell'impegno di spesa.

La fattura dovrà essere emessa con modalità elettronica e dovrà essere riportato obbligatoriamente il seguente Codice Univoco Ufficio IPA, corrispondente al Comune di Pinerolo: UF0AP2

Il responsabile del procedimento procederà alla verifica della fattura ed all'attestazione, ad esito positivo della verifica, della regolare esecuzione occorrente per la liquidazione.

Il pagamento verrà effettuato nel rispetto dell'art. 17 ter del DPR 633\1972 (c.d. split payment) Il Comune provvederà alla liquidazione tramite il servizio di tesoreria, ai sensi di legge e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità.

La liquidazione del corrispettivo sarà subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'esecutore. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dall'art. 2, comma 9, della l. 24 dicembre 2006 n. 286 e dell'art. 118, commi 3 e 6 del Codice, l'emissione di ogni titolo di spesa sarà pertanto subordinato:

- all'assenza di pendenze con la società Equitalia S.p.A. (soltanto per eventuali importi superiori ad Euro 5.000,00 iva esclusa);
 - all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'impresa affidataria e, per i consorzi, della consorziata che svolge il servizio.
- Il suddetto termine di 30 giorni potrà essere sospeso nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario o in pendenza del rilascio della certificazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa (D.U.R.C.).

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari la ditta aggiudicataria è tenuta:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- b) a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

ART. 12 - Verifiche e controlli

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sui servizi prestati, al fine di accertare che il servizio venga svolto in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato ed ai documenti di gara.

ART. 13 - Obblighi assicurativi

L'aggiudicatario si assume la responsabilità, senza riserve od eccezioni, di ogni danno che possa derivare al Comune o a terzi, a cose di terzi, ai beni mobili ed immobili, per fatti connessi al servizio appaltato, fatti salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici., sollevando in tal senso la Stazione Appaltante e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 14 - Obblighi di comportamento del personale

Il personale impiegato per il servizio, è tenuto all'osservanza, per quanto compatibili, delle norme di comportamento previste per i dipendenti pubblici dal D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 – "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 nonché dal Codice di comportamento del Comune di Pinerolo adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, pena la risoluzione del contratto.

ART. 15 - Risoluzione del contratto

In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato d'oneri, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della Ditta aggiudicataria;

- c) inosservanza delle norme di legge riguardante il personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- f) verificarsi di tre o più inadempimenti contrattuali regolarmente contestati;
- g) motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- h) la ditta affidataria si renda colpevole di frodi o versi in stato d'insolvenza.

In caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento, per quanto compatibili, reperibili sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", seguendo il percorso: disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta: (http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/cod_discip_condotta.htm).

i) ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

l) la violazione del divieto di subappalto.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale del servizio effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale, alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, l'aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando l'aggiudicatario dichiara alla Città di Pinerolo che di tale diritto intende avvalersi. Qualora l'aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

Con la risoluzione del contratto verrà incamerata la garanzia definitiva. Inoltre in caso di mancata o comprovata esecuzione non conforme del servizio richiesto, il Comune può provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi, e tutto ciò sarà posto a carico dell'affidatario e salvo il diritto al risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 16 - Avvertenze - recesso dal contratto

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i - l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, anche se sia iniziata la prestazione del servizio, previo pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento della comunicazione della volontà di recedere.

Il recesso opera di diritto in caso di attivazione, successivamente alla data di stipula del contratto, di una convenzione Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i.

ART. 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione e da questa accettato ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 18 - Spese contrattuali

Sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio oggetto di appalto, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

ART. 19 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro territorialmente competente è quello di Torino.

ART. 20 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro territorialmente competente è quello di Torino.

ART. 21 - Interpretazione del contratto e norme di rinvio

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto, trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 22 - Tutela dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 196/2003. I dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.

ART. 23 - Dirigente responsabile del procedimento

Dirigente responsabile e Responsabile del Procedimento è il Dott. Corrado Crepaldi – Dirigente del Settore Istruzione Informativo.

(Dott. Corrado Crepaldi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.